



Regolamento

per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica
nei settori speciali di importo inferiore alla soglia
europea

(art. 50, comma 5, D.Lgs. 36/2023)

Rev. Agosto 2023

SOMMARIO

PRINCIPI ISPIRATORI	4
CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 – Ambito di applicazione	7
Art. 2 – Definizioni	7
Art. 3 – Modalità di calcolo del valore dei contratti	9
TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE	10
Art. 4 – Autorizzazione alla stipula dei contratti	10
Art. 5 – Contenuto essenziale del contratto/ordine	10
Art. 6 – Verbalizzazione operazioni di gara	10
TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL’ALBO FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA EUROPEA	12
Art. 7 – Albo Fornitori	12
Art. 8 – Modalità di registrazione, abilitazione e qualifica nell’Albo Fornitori	12
Art. 9 – Vendor Rating	15
9.1 Vendor Rating di Qualifica (VRQ)	15
9.2 Vendor Rating Prestazionale (VRP)	16
9.3 Vendor Rating HSE (VRHSE)	17
Art. 10 – Start-up e PMI innovative	17
Art. 11 – Decadenza / Sospensione dall’Albo fornitori	19
TITOLO IV – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	21
Art. 12 – Premessa	21
Art. 13 – Gara Informale	21
Art. 14 – Procedura della Gara Informale	22
Art. 15 – Affidamenti diretti	24
Art. 16 – Negoziazione Dinamica	25
Art. 17 – E-procurement	25
Art. 18 – Criteri di aggiudicazione	26
Art. 19 – Interpello	26
Art. 20 – Controllo sul possesso dei requisiti	27

TITOLO V – ACCORDI QUADRO	28
Art. 21 – Accordi quadro	28
TITOLO VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
Art. 22 – Modifiche dei contratti in corso d’opera	29
Art. 23 – Nuovi prezzi	29
Art. 24 – Diritto di modificare unilateralmente il Regolamento	30

PRINCIPI ISPIRATORI

Aeroporti di Roma sviluppa e gestisce il principale sistema aeroportuale italiano e uno dei principali in Europa. La **qualità del servizio** offerto ci posiziona costantemente tra i leader del settore al livello europeo e mondiale ed il nostro obiettivo è di mantenere e consolidare ulteriormente questa leadership.

ADR crede fortemente nello **sviluppo sostenibile** e inclusivo del nostro business, per tale ragione ha definito ed aggiorna costantemente i propri obiettivi, che si fondano su tre pilastri sostanziali: centralità delle persone (dipendenti, passeggeri, partner commerciali, ecc.), sostenibilità ambientale delle operazioni e sviluppo economico e sociale dei territori.

L'**innovazione** rappresenta una delle leve principali per garantire alla nostra infrastruttura un futuro sempre più all'avanguardia, che sfrutta la digitalizzazione e l'open innovation per offrire ai passeggeri ancora più sicurezza e comfort durante il viaggio.

Per raggiungere questi obiettivi strategici, la supply chain gioca un ruolo fondamentale, per tale ragione siamo costantemente impegnati nel migliorare la nostra relazione con i fornitori.

Il nostro Regolamento per l'affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia europea, e in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo "Codice Contratti"), raccoglie i principi fondamentali di questo impegno, che rappresentano al contempo il commitment di ADR ed i valori di base che ci aspettiamo dai nostri fornitori:

- Selezioniamo i **migliori fornitori** sulla base di elementi chiari e correlati agli aspetti chiave della prestazione (specifiche tecniche, prezzo, qualità, tempi, ...), le nostre procedure di selezione incentivano, in una logica di **risultato**, la **libera concorrenza** e rispettano i criteri di **trasparenza** e **pubblicità**.
- Le condizioni o restrizioni di accesso alle procedure di selezione dei fornitori, come anche le eventuali penali contrattuali, devono rispettare criteri di **non discriminazione** e **proporzionalità** rispetto al valore del contratto ed allo specifico interesse aziendale.
- Costruiamo relazioni basate su principi di **integrità**, **fiducia**, **etica** e **onestà**. Appliciamo regole e procedure allineate con le best practice il cui obiettivo è la completa compliance con la normativa applicabile.
- Puntiamo alla **sostenibilità** della supply chain, valutiamo periodicamente le performance dei fornitori e contribuiamo attivamente per svilupparne i comportamenti virtuosi, gestendo al contempo i rischi della supply chain.

-
- Richiediamo ai nostri fornitori il rispetto delle prescrizioni in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**. I nostri standard contrattuali prevedono specifiche penali per sanzionare eventuali non conformità al riguardo, laddove fossero riscontrate.
 - Incentiviamo l'**innovazione** sia stimolando l'evoluzione ed il miglioramento degli attuali prodotti e servizi forniti ad ADR sia attraverso uno scouting costante del mercato, volto a identificare le migliori soluzioni ed aziende innovative.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Aeroporti di Roma S.p.A. (nel prosieguo "ADR" o Azienda) è una società, il cui capitale azionario è composto per la quasi totalità da soggetti privati, che opera quale concessionaria del sistema Aeroportuale romano, composto dallo scalo di Fiumicino, Aeroporto "Leonardo da Vinci" e dallo scalo di Ciampino Aeroporto "G.B. Pastine".

Quale impresa privata, **ADR è tenuta all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti**, qualora questi afferiscano alle attività di cui all'art. 150 del Codice Contratti.

Restano invece **esclusi** dalle procedure ad evidenza pubblica e possono essere affidati nel rispetto delle policy aziendali, **tutti i contratti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti**, così come espressamente previsto dall'art. 141, comma 2, del Codice Contratti.

Sono, altresì, esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica e dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, **i contratti aggiudicati ad un'impresa collegata ad ADR**, nei limiti di quanto espressamente previsto dall'art. 142 del Codice Contratti.

I contratti **soggetti all'evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente** vengono affidati da ADR secondo quanto previsto dalle norme del Codice Contratti laddove siano di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), **pari o superiore alle soglie europee**, come indicate all'interno dell'art. 14 del Codice Contratti.

Ai fini dell'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie europee, **ADR potrà istituire propri sistemi di qualificazione** ai sensi dell'art. 141, comma 4 lett. a) del Codice Contratti, che saranno disciplinati da **apposito regolamento** di qualificazione a cui si rinvia.

I contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 150 del Codice Contratti, vengono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, **secondo quanto stabilito dal presente Regolamento**.

Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, ADR si avvale, preferibilmente, di procedure gestite interamente per via telematica sul proprio **Portale e-procurement denominato Supplier Gate**, raggiungibile al link www.sg.adr.it.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica all'attività negoziale svolta da ADR e dalle società da essa controllate, finalizzata alla conclusione di contratti di lavori, forniture e servizi afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 150 del Codice Contratti, di valore stimato inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 dello stesso.

ADR si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare in tutto o in parte il presente Regolamento anche per affidamenti di contratti di lavori, forniture e servizi di qualunque importo, non afferenti alle suddette attività e aventi, dunque, carattere privatistico e per gli affidamenti ad un'impresa collegata ad ADR, ai sensi dell'art. 142 del Codice Contratti.

Art. 2 – Definizioni

Ove non altrimenti stabilito, i termini sotto riportati, con l'iniziale maiuscola, sono utilizzati nell'articolato del presente Regolamento con i seguenti significati:

Regolamento: Insieme delle regole che governano il processo di Procurement di ADR e delle società da essa controllate, valido altresì come Regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica nei settori speciali di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice Contratti;

Accordo quadro: accordo concluso tra l'Azienda e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Portale e-procurement (o <i>Supplier Gate</i>):	Piattaforma telematica attraverso la quale ADR gestisce l'Albo Fornitori ed espleta, di norma, <i>inter alia</i> , le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Le caratteristiche del Portale sono tali da garantire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici in possesso di idonei requisiti
Albo Fornitori:	Albo dei fornitori, prestatori di servizi e/o forniture ed esecutori di lavori dell'Azienda in cui sono registrati, abilitati o qualificati gli operatori economici sulla base delle regole descritte nel presente regolamento;
Azienda:	Aeroporti di Roma S.p.A. e proprie controllate;
Codice Contratti:	D.Lgs. 36/2023;
Negoziazione Dinamica:	un processo, basato su un dispositivo elettronico, di presentazione con rilanci successivi di prezzi e/o elementi oggettivi dell'offerta;
Gara informale:	procedura nella quale possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati da ADR, selezionati tra quelli presenti nel proprio Albo Fornitori in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dello specifico contratto;
Affidamento diretto:	affidamento dell'appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la contrattazione diretta con una impresa per motivi tecnici o operativi espressi dalla Direzione richiedente, secondo i limiti e i vincoli dispositivi di legge e delle procedure aziendali.
Responsabile del Progetto:	Ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. b) del Codice Contratti, per ADR viene nominato il Responsabile unico del Progetto come responsabile delle singole fasi di cui si compone l'appalto (pianificazione/progettazione, affidamento ed esecuzione), per ognuna delle quali può essere individuato uno o più soggetti, all'interno della propria organizzazione, cui affidare i compiti propri della fase di riferimento.

Vice President Procurement & Logistics: Dirigente responsabile della definizione dell'insieme delle regole che governano il processo di procurement di Aeroporti di Roma e delle società da essa controllate

Art. 3 – Modalità di calcolo del valore dei contratti

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e/o di ulteriori eventuali imposte.

Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di fornitura e/o di servizi di durata indeterminata si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE

Art. 4 – Autorizzazione alla stipula dei contratti

La stipula di contratti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata secondo quanto previsto dalle procedure interne di ADR.

Gli atti interni endo-procedimentali di autorizzazione alla stipula dei contratti non producono effetti giuridici verso i terzi.

Art. 5 – Contenuto essenziale del contratto/ordine

I contratti/ordini dovranno contenere la descrizione dell'oggetto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento.

I contratti/ordini contengono altresì le specifiche clausole volte ad assicurare la sostenibilità della prestazione ad esempio in ambito ambientale, i contraenti sono altresì informati dell'esistenza per ADR di un "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D. Lgs. 231/2001, di un Codice Etico, di una Policy DE&I e di una Policy Anticorruzione, essendo altresì obbligati ad accettarne i contenuti dispositivi.

Se sono previste clausole penali, devono precisare le condizioni di applicazione delle stesse e non avere carattere generico.

Art. 6 – Verbalizzazione operazioni di gara

Tutte le operazioni di gara relative agli affidamenti di cui all'art. 13 (es. apertura delle buste telematiche) vengono verbalizzate all'interno di una nota informativa, propedeutica all'aggiudicazione della gara, la quale ha anche valenza di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 112 e 172 del Codice Contratti.

In ogni caso, qualora la procedura di selezione sia esperita attraverso il Portale e-procurement, è garantita piena tracciabilità delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione dell'appalto viene formalmente comunicata all'operatore economico interessato e agli altri concorrenti controinteressati viene fornita idonea informativa con l'indicazione dell'operatore economico aggiudicatario e relativi punteggi conseguiti da quest'ultimo, oltre al ribasso offerto.

L'approvazione della proposta di aggiudicazione, ovvero del provvedimento di esclusione, non richiede particolari formalità e può essere data anche con la semplice sottoscrizione, da parte del soggetto competente, della comunicazione diretta all'operatore economico interessato dal provvedimento.

TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL'ALBO FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 7 – Albo Fornitori

L'Azienda ha istituito un proprio Albo Fornitori dedicato a tutti gli operatori economici interessati ad eseguire lavori, servizi o forniture in favore di ADR.

Attraverso questo strumento l'Azienda è in grado di identificare gli operatori economici da contattare qualora intenda avviare una procedura di affidamento di importo inferiore alle soglie europee.

Resta salva la facoltà di istituire anche uno o più sistemi di qualificazione ai sensi del Codice Contratti per gli affidamenti sopra soglia.

Art. 8 – Modalità di registrazione, abilitazione e qualifica nell'Albo Fornitori

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice Contratti, hanno facoltà di richiedere la registrazione, l'abilitazione e la qualifica all'Albo Fornitori per la categoria merceologica per la quale posseggono adeguate qualifiche di tipo tecnico ed economico (articolate per fasce di importo laddove previsto nell'albo stesso).

Al riguardo, l'operatore economico dovrà attestare, per ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, un fatturato specifico nell'ultimo anno di esercizio relativo a tale categoria nonché adeguate referenze in tal senso. Tali informazioni dovranno essere obbligatoriamente aggiornate annualmente da parte dell'operatore economico.

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori individuali, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri della UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Non sono ammessi i Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI/ATI) e forme associative assimilabili, ai sensi della normativa vigente ad eccezione dei consorzi stabili. Quando un fornitore fa parte di un Consorzio, deve evidenziarlo all'atto della domanda; è inoltre sua responsabilità aggiornare tale informativa.

A ciascun operatore verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di qualifica, ovvero il rifiuto/limitazione opportunamente motivato.

La presenza nell'Albo Fornitori non esime in ogni caso gli operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti, di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica, dichiarati in sede di qualifica al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

L'operatore economico è inoltre tenuto ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nel Portale e-procurement, ed in particolare dell'indirizzo e-mail, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di ADR per il mancato ricevimento di comunicazioni che sia dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contatto od alla loro indisponibilità.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente ad ADR, mediante aggiornamento dell'anagrafica, le modifiche che siano intervenute relativamente ai dati registrati, nonché ogni mutamento della struttura organizzativa dell'impresa imputabile ad operazioni straordinarie (es. cessioni, fusioni, trasferimenti di rami di azienda, ecc.). In tali circostanze ADR si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

L'iscrizione all'Albo Fornitori prevede i seguenti step:

Registrazione:

Il risultato del procedimento che consente agli operatori economici interessati di ottenere la possibilità di accedere al Portale e-procurement e s'intende completata al momento dell'assegnazione della username e della password. La sola registrazione non consente di partecipare alle procedure di gara di ADR.

Abilitazione:

L'operatore economico conferma l'avvenuta registrazione accedendo alla piattaforma ed inserendo un insieme limitato di informazioni richieste ed allegando la documentazione obbligatoria.

In tale fase, che rappresenta la forma più semplice di presenza all'interno dell'Albo, l'operatore economico ha la facoltà di segnalare una Categoria Merceologica, e relative sotto-soglie, per le quali desidera essere invitato alle procedure di gara esperite da ADR.

Qualifica:

Rappresenta la fase finale del processo, gli operatori qualificati sono quelli che hanno fornito ad ADR un sufficiente livello di visibilità sulle proprie capacità e competenze, tali operatori economici sono quelli con cui ADR interagisce in via prioritaria.

La qualifica ha validità triennale dall'approvazione documentale e si ottiene completando i seguenti ulteriori step:

- Compilazione questionario ESG, ad eccezione di specifiche categorie merceologiche indicate nel portale e-procurement;
- Caricamento di referenze specificando, qualora in possesso, pregresse attività in ambito aeroportuale;
- Pagamento della quota di qualifica che ammonta a € 250,00 + IVA (tot. € 305,00) per ciascuna categoria merceologica da segnalare. Il pagamento della quota abilita l'operatore economico a selezionare una o più sotto-soglie incluse nella categoria merceologica per le quali si vuole essere invitati.

L'operatore economico può essere Qualificato in più Categorie Merceologiche.

Come meglio specificato nell'art. 13, la Qualifica è uno dei criteri di selezione individuato da parte di ADR nella scelta degli operatori economici da invitare alle gare informali. Pertanto, l'operatore economico Qualificato avrà priorità in tale selezione rispetto a quelli che risultano soltanto Abilitati.

ADR si riserva inoltre la facoltà di avviare procedure di gara rivolte esclusivamente ad operatori Qualificati.

Il pagamento della quota di qualifica dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA: UNICREDIT SpA
INTESTAZIONE C/C: AEROPORTI DI ROMA S.p.A.
SWIFT CODE: UNCRITMMMCS
IBAN CODE: IT 58 B 02008 05351 000030003118
CAUSALE: "Corrispettivo per la qualificazione all'Albo Fornitori ADR".

Seguirà fattura quietanzata che si considera legittimamente spedita, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 Luglio 2001 n. 107, se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere comunicato, insieme ai dati necessari per l'emissione della relativa fattura.

La Qualifica all'Albo Fornitori ha validità triennale a decorrere dalla data di comunicazione di ADR relativa alla positiva conclusione del processo di qualifica salvo revoca; tale comunicazione avverrà tramite il Portale. Trenta giorni prima della scadenza l'operatore economico riceverà una e-mail all'indirizzo registrato sul Portale con la quale sarà invitato a rinnovare l'idoneità modificando o confermando i dati registrati sul Portale.

In ogni caso, la Qualifica (ove non già detenuta) verrà richiesta obbligatoriamente a tutti gli operatori economici affidatari di un contratto con ADR, ad eccezione degli operatori economici appartenenti a specifiche categorie individuate all'interno del Portale e-procurement di ADR. Il processo di qualifica dovrà essere perfezionato entro 3 mesi dalla

sottoscrizione del contratto, ADR si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 1.000,00 per ogni mese di ritardo fino alla data di conclusione dello stesso.

Art. 9 – Vendor Rating

Aeroporti di Roma S.p.A., allo scopo di guidare le performance della propria catena di fornitura, ha adottato un sistema di Vendor Rating, articolato su tre assi:

- **Vendor Rating di Qualifica (VRQ):** quale strumento di valutazione ex-ante della potenziale affidabilità degli operatori economici presenti nell'Albo Fornitori;
- **Vendor Rating Prestazionale (VRP):** quale strumento di valutazione in itinere dei Fornitori attivi, in relazione ad ogni singolo appalto loro aggiudicato, sulla base di parametri di performance, commerciali e contrattuali;
- **Vendor Rating HSE (VRHS):** quale strumento di valutazione in itinere degli operatori economici attivi, in relazione ad ogni appalto loro aggiudicato, sulla base di parametri di salute e sicurezza, determinati nel corso di specifici audit Health & Safety.

A tutti gli operatori economici oggetto di valutazione verrà data comunicazione, tramite Albo Fornitori, del risultato della valutazione del VR, ove presente.

In funzione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ADR utilizza il VR come indicatore che contribuisce alla selezione degli operatori da invitare alle gare informali, nei termini di cui ai successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

A fronte di valutazioni particolarmente negative, sia sul VR complessivo che sui singoli ambiti di valutazione, ADR si riserva la facoltà attivare o suggerire delle azioni di miglioramento, prevedendo anche dei *follow-up* per verificare l'implementazione di queste azioni. In ultima istanza, ADR si riserva di disporre la sospensione e/o la decadenza dall'Albo Fornitori in caso perdurino tali valutazioni particolarmente negative.

9.1 Vendor Rating di Qualifica (VRQ)

ADR crede fortemente nello sviluppo sostenibile e inclusivo del proprio business, tale concetto di sostenibilità si basa su tre pilastri: persone, ambiente e sviluppo, strettamente legati tra loro in una logica circolare dal più ampio concetto di inclusività.

Questo approccio interessa tutte le aree di business del Gruppo, inclusi i rapporti con gli operatori economici, per i quali ADR supporta ed incoraggia l'utilizzo di strategie e pratiche sostenibili.

Per tale ragione ADR ha definito un processo di "rating" dell'operatore economico in fase di qualifica all'Albo Fornitori, l'indicatore di sintesi prodotto nell'ambito di tale processo è definito Vendor Rating di Qualifica (VRQ) ed ha l'obiettivo di valutare la sostenibilità dell'operatore economico sotto diversi aspetti. La valutazione è effettuata su due macro-ambiti distinti:

1. **Environmental Social Governance (ESG)**
2. **Economics**

La valutazione è basata su dati oggettivi e pratiche consolidate, in particolare:

- la componente ESG viene valutata sulla base di un Questionario di Sostenibilità, che valuta i principali aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed alla governance aziendale;
- la componente di Economics viene valutata sulla base di specifici KPI estratti: (i) dal Questionario di Qualifica Albo Fornitore ADR e (ii) da primarie banche dati economico-finanziarie.

La compilazione del questionario ESG è obbligatoria per gli Operatori Economici che vogliono ottenere la Qualifica ad eccezione di quelli che appartengono a specifiche categorie merceologiche indicate all'interno del Portale e-procurement.

9.2 Vendor Rating Prestazionale (VRP)

Il Vendor Rating Prestazionale (VRP) è lo strumento utilizzato da ADR per valutare il livello della performance degli operatori economici in relazione ai singoli contratti affidati.

La valutazione del VRP viene espressa attraverso l'applicazione di punteggi che variano all'interno di uno spettro compreso tra prestazione assolutamente inadeguata (punteggio = 1) a prestazione ottima (punteggio = 5). I punteggi sono articolati rispetto ai seguenti ambiti di valutazione:

- **Aspetti Tecnici** (Qualità, Affidabilità, Puntualità), valutati dal Responsabile della gestione del contratto e relativi alla fase di esecuzione dello stesso.
- **Aspetti di Commerciali**, valutati dal Buyer di riferimento, relativamente agli aspetti inerenti il processo di affidamento.

L'applicazione da parte di ADR del VRP è facoltativa in caso di contratti di importo inferiore ad € 50.000, ovvero in caso di ordini attuativi inferiori a € 100.000.

Nell'ambito del VRP verrà tenuto conto anche di eventuali penali applicate, sia con riferimento agli SLA contrattuali che alle eventuali inadempienze rispetto alle altre previsioni del Capitolato d'appalto.

A tutti gli operatori economici oggetto di valutazione verrà data periodica comunicazione, tramite Albo Fornitori, del risultato della valutazione del VRP, in relazione sia all'ultimo ordine, sia alla media complessiva delle valutazioni eseguite.

9.3 Vendor Rating HSE (VRHSE)

Il Vendor Rating HSE (VRHSE) è lo strumento utilizzato da ADR per valutare il livello della performance degli operatori economici in relazione ai singoli contratti affidati ed è incentrato sui temi di salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione del VRHSE viene espressa con riferimento a ciascun contratto e comporta incrementi e/o decrementi del rating in ragione delle Non Conformità (NC) eventualmente rilevate o di premialità (esito positivo delle verifiche, comunicazione di infortuni, incidenti o quasi incidenti).

Ad ogni operatore economico attivo viene assegnato un Punteggio Base che può subire decrementi in ragione delle Non Conformità eventualmente rilevate e, di converso, può subire ad aumenti in caso di esiti positivi degli audit o di altre premialità.

L'applicazione da parte di ADR del VRHSE è facoltativa in caso di contratti di importo inferiore ad € 50.000, ovvero in caso di ordini attuativi inferiori a € 100.000.

A tutti i fornitori oggetto di valutazione verrà data periodica comunicazione, tramite Albo fornitori, del risultato della valutazione del VRHSE, in relazione sia all'ultimo ordine, sia alla media complessiva delle valutazioni eseguite.

Art. 10 – Start-up e PMI innovative

L'innovazione rappresenta un valore centrale della mission di Aeroporti di Roma, che ha l'obiettivo strategico di sviluppare una visione innovativa che garantisca il decollo della connettività del futuro.

Al riguardo ADR ha definito un processo dedicato per assicurare la presenza nell'Albo Fornitori di start-up e PMI innovative. A tale processo possono accedere le società che rispettano tutte le seguenti caratteristiche:

- Relativamente alle **Start-up**:
 - società di capitali anche in forma cooperativa, o forme equivalenti di diritto straniero;
 - essere impresa costituita da non più di 8 anni dalla data richiesta di registrazione;
 - aver realizzato un fatturato globale (valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato) non superiore a 5 milioni di euro
 - non avere azioni o quote rappresentative del capitale sociale quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
 - non essere risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
 - non avere sede legale presso Paesi che adottano un regime fiscale privilegiato (cd. "black-list")
 - svolgere come attività esclusiva o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Relativamente alle **Piccole e Medie Imprese ("PMI") innovative**
 - Essere iscritte all'apposita sezione speciale del Registro Imprese, con asset, risorse e team dedicati al progetto presentato ai sensi dell'art. 4 del DL 3/2015.

Il processo di qualifica per tali operatori è stato semplificato nei seguenti aspetti:

- Minori informazioni e documenti richiesti per la fase di registrazione all'Albo, attraverso una sezione dedicata del Portale e-procurement
- Nessun contributo richiesto per la qualifica nelle specifiche categorie merceologiche
- Processo di valutazione del VRQ facoltativo

È stato inoltre definito un albero merceologico dedicato e semplificato per tali operatori (disponibile all'interno del Portale e-procurement), sulla base delle priorità strategiche di ADR.

ADR si riserva infine la facoltà di procedere all'effettuazione di gare informali riservate alle sole start-up e PMI Innovative su specifici ambiti di fornitura o di procedere ad affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture, nei limiti degli importi consentiti dal presente regolamento, in favore delle stesse, con l'obiettivo di sperimentazione delle soluzioni innovative proposte.

Art. 11 – Decadenza / Sospensione dall'Albo fornitori

La qualifica all'Albo Fornitori **decade automaticamente** nel caso si verifichi a carico dell'operatore economico anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) perdita di uno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice Contratti;
- b) cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ADR ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da ADR con qualsiasi mezzo di prova;
- d) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;

Potrà essere disposta, a discrezione di ADR, la decadenza della qualifica dall'Albo Fornitori, nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni seguenti, reiterata per tre volte nell'arco di un anno; in tali casi, la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
- b) mancata trasmissione dei documenti o informazioni richieste in fase di qualifica o di aggiornamento della qualifica all'Albo.
- c) in caso di almeno 3 sospensioni, di cui al successivo comma, comminate nei confronti dell'impresa iscritta nel periodo di validità della qualificazione.

La qualifica all'Albo Fornitori potrà essere sospesa, quale facoltà per ADR, nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) in caso di errore non grave o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ADR, la qualifica all'Albo può essere sospesa fino ad un periodo massimo di 12 mesi;
- b) in caso di 2 risultanze derivanti da valutazioni VRP con punteggio negativo (ovvero risultanze con punteggio \leq a 2), la qualifica all'Albo può essere sospesa fino ad un periodo massimo di 12 mesi;

ADR si riserva inoltre di definire delle soglie minime su una o entrambe le componenti del vendor rating di qualifica, dandone opportuna comunicazione nell'Albo Fornitori disponendo la seguente sospensione dall'Albo degli operatori il cui punteggio sia al di sotto di queste soglie.

Della cancellazione per intervenuta decadenza ovvero del provvedimento di sospensione sarà data tempestiva notizia all'operatore economico interessato.

La sospensione potrà avvenire per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione relativa alla sanzione.

In caso di decadenza, una nuova qualifica non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di dodici mesi dalla cancellazione.

TITOLO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 12 – Premessa

Nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento, i concorrenti invitati singolarmente non potranno presentare offerta associandosi o consorziandosi con altri soggetti (partecipanti o meno alla medesima procedura) senza averne fatto preventiva richiesta ad ADR e senza avere da questa ottenuto espresso preventivo benestare, che avverrà ad insindacabile giudizio di ADR stessa. In assenza di tale richiesta preventiva, ADR si riserva di escludere l'operatore economico dalla specifica procedura di gara.

In ogni caso laddove l'operatore invitato faccia richiesta di partecipazione in RTI potrà farlo esclusivamente in veste di mandataria fornendo in tempo utile ogni idonea informazione relativa alla mandante proposta.

Art. 13 – Gara Informale

I contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono, di norma, aggiudicati a seguito di Gara Informale.

La Gara Informale è una procedura cui vengono, di norma, invitati gli operatori economici Qualificati nell'Albo Fornitori alla categoria merceologica pertinente. ADR potrà, tuttavia, avvalersi della facoltà di ricorrere ai Fornitori Abilitati all'Albo nelle seguenti casistiche:

- qualora il numero degli operatori economici Qualificati in Albo, nell'ambito della categoria merceologica a cui attiene l'appalto da affidare, sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare alla procedura;
- qualora, allo scopo di selezionare la migliore alternativa sul mercato, sia opportuno integrare il numero di operatori economici invitati al di là del minimo previsto ed il numero di operatori economici qualificati non permetta tale integrazione

A meno che non ricorrano speciali circostanze oggettive (ad esempio motivate ragioni tecniche o di urgenza legata alla necessità di garantire l'operatività aeroportuale, *et similia*), ADR garantisce la rotazione degli operatori economici invitati alle procedure di gara.

Nell'ottica di continuo miglioramento e fatti salvi eventuali rapporti di controllo / collegamento tra le imprese, ADR si riserva inoltre la facoltà di aggiungere al numero minimo di operatori da invitare per rotazione ai sensi dei commi seguenti, ulteriori operatori economici presenti nell'Albo Fornitori, selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- Operatori economici con elevato rating ESG
- Operatori economici con elevato VRP o VR HSE
- Operatori economici meglio classificatisi in graduatoria nelle ultime gare espletate dall'azienda per appalti analoghi.

Analogamente, nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'appalto lo richiedano, per la selezione degli operatori invitabili alle procedure di gara, potranno essere definite soglie minime di requisiti tecnico-economici, quali a titolo esemplificativo:

- Una soglia minima di rating ESG da parte dell'operatore economico
- La congruità della "media dei fatturati degli ultimi 3 anni" ovvero del fatturato dell'ultimo anno rispetto al valore dell'affidamento oggetto di gara
- L'avvenuta esecuzione di appalti analoghi in ambienti operativi simili a quello aeroportuale, ovvero il possesso di specifiche certificazioni / autorizzazioni
- La congruità del punteggio VRP, laddove presente

Nelle Gare Informali finalizzate all'affidamento di servizi e forniture devono essere invitati: non meno di tre operatori economici per importi superiori a € 140.000,00, non meno di cinque per importi superiori a € 200.000,00, sempre che sussistano soggetti idonei, in numero sufficiente, nell'Albo Fornitori che in tal caso dovranno essere pertanto invitati.

Per le Gare Informali finalizzate agli affidamenti di lavori, l'Azienda invita non meno di cinque operatori economici per importi fino a € 1.000.000,00, non meno di sette per importi fino a € 2.500.000,00 e non meno di dieci per affidamenti di importo fino al valore della soglia europea, sempre che sussistano soggetti idonei, in numero sufficiente, nell'Albo Fornitori che in tal caso dovranno essere pertanto invitati.

Art. 14 – Procedura della Gara Informale

Le richieste d'offerta per la partecipazione alla Gara Informale vengono normalmente trasmesse a mezzo del Portale e-procurement di ADR, ovvero possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica se esplicitamente previsto o al fine di gestire eventuali casi eccezionali, e devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e sufficienti per la formulazione dell'offerta, anche l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte in busta chiusa o mediante Negoziazione Dinamica, che non potrà essere inferiore a cinque (5) giorni, salve ragioni di estrema urgenza e compatibilmente con la natura dell'affidamento.

Nella richiesta di offerta l'Azienda può richiedere agli offerenti di prestare una garanzia provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione, come previsto dall'art. 106 del D.lgs 36/2023.

Qualora l'operatore economico, abilitato o qualificato all'Albo Fornitori abbia presentato offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti formato con altri operatori economici non registrati/abilitati o qualificati all'Albo Fornitori, questi ultimi dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice Contratti, nonché dei requisiti tecnici ed economici precisati nella richiesta di offerta, nella misura congruente alle prestazioni che gli stessi svolgeranno in esecuzione del contratto.

ADR si riserva la facoltà di applicare, , la c.d. "inversione procedimentale", prevedendo che le offerte tecniche (se presenti) ed economiche vengano esaminate prima della busta amministrativa e che quest'ultima venga pertanto esaminata solo con riferimento all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica. In caso tale facoltà sia esercitata, ne viene data puntuale evidenza all'interno della Lettera di Invito.

All'interno della Lettera di Invito, in caso di aggiudicazione con il criterio basato sul solo prezzo più basso, ADR potrà prevedere l'applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come di seguito individuata; si specifica che tale previsione, ove indicata, potrà essere applicata esclusivamente nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a cinque.

Nel caso di cui al precedente capoverso la soglia di anomalia potrà essere individuata mediante l'applicazione di uno dei tre seguenti, diversi metodi di calcolo di seguito indicati:

- 1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15% (es.: media = 30% => soglia = 34,5%);
- 2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10% (es.: media = 30% => soglia = 33%);
- 3) media di tutti i ribassi pari o superiori alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.

La scelta del metodo di calcolo verrà effettuata da ADR tramite sorteggio, dopo la scadenza della gara e prima di avviare la fase di valutazione delle offerte; prima di tale fase la Committente comunicherà inoltre ai concorrenti, tramite la piattaforma di e-procurement, l'esito del suddetto sorteggio.

ADR, inoltre, si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta ovvero al contenuto dell'offerta stessa.

Nel caso in cui, all'interno di una procedura con il criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso, le prime offerte in graduatoria risultino prossime, ADR si riserva inoltre la facoltà di procedere ad una richiesta di rilancio nei confronti di due o più concorrenti.

Effettuata l'individuazione della migliore offerta secondo i criteri di cui al successivo articolo 18, l'Azienda richiede al miglior offerente in graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo delle verifiche di legge o previste nelle procedure interne, ivi incluse quelle relative alla normativa antimafia (ove applicabili), si procede all'emissione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l'Azienda procede ad escutere la garanzia eventualmente prestata dall'operatore economico concorrente e a comunicare la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e dalla qualifica all'Albo Fornitori. L'Azienda ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classificata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Inoltre, ADR si riserva la facoltà di annullare, revocare e sospendere in autotutela la procedura di gara in qualsiasi momento, fino alla relativa contrattualizzazione, previa adeguata e circostanziata motivazione, senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti. In tale ambito, ADR può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Infine, nel caso di una sola offerta valida, ADR si riserva la facoltà sia di non procedere all'aggiudicazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.

Art. 15 – Affidamenti diretti

I contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono, di norma, aggiudicati a seguito di Gara Informale, tuttavia, laddove specifiche esigenze lo richiedano, ADR si riserva la facoltà di procedere ad affidamenti diretti nei limiti di quanto previsto al presente articolo.

Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore o pari a € 140.000 nonché i contratti relativi a lavori di importo inferiore o pari a € 300.000.

Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto, previa adeguata motivazione fornita dal responsabile della funzione ADR che lo richiede, anche ogni contratto relativo a forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori, fino alla soglia europea, nei casi in cui l'affidatario designato sia l'unico che abbia le capacità oggettive tali da rivestire il ruolo di fornitore o appaltatore. La motivazione e/o la documentazione relativa a tale fattispecie deve essere di corredo alla documentazione dell'affidamento.

ADR ha inoltre facoltà di procedere con affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario, a seguito di una procedura competitiva, di un precedente contratto avente

il medesimo ambito oggettivo, purché in corso di esecuzione e ciò avvenga entro i ventiquattro mesi successivi al precedente affidamento, alle medesime condizioni economiche e gli importi complessivi cumulati dei contratti in oggetto non superino la soglia europea; in tal caso, inoltre, è necessaria l'attestazione, da parte della competente funzione aziendale, della regolare esecuzione, anche se ancora in corso, del precedente contratto.

Possono essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, nei limiti delle soglie europee, gli incarichi di cui all'art. 13, comma 2 del Codice Contratti e art. 2, lett. m) All. I.1, recante *"Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti"* del Codice Contratti.

Art. 16 – Negoziazione Dinamica

La Negoziazione Dinamica può essere esperita per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia di qualsiasi importo nonché per l'affidamento dei lavori purché gli stessi non comprendano prestazioni di carattere intellettuale, quali la progettazione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla Negoziazione Dinamica dovranno essere abilitati al Portale e-procurement di ADR.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate all'indirizzo e-mail comunicato dagli operatori stessi al momento della registrazione. E' onere dell'operatore economico aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.

Art. 17 – E-procurement

Le procedure di gara di ADR sono normalmente gestite attraverso la piattaforma di e-procurement Supplier Gate, raggiungibile al sito www.sg.adr.it.

Il sistema è realizzato con soluzioni che impediscono di operare variazioni o modifiche di alcun genere sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche. Per quanto detto, costituiscono piena ed esclusiva prova fra tutte le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le comunicazioni visualizzate a Sistema od effettuate tramite messaggi di posta elettronica.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla richiesta di offerta in busta digitale dovranno registrarsi al Supplier Gate. Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate all'indirizzo e-mail comunicato dagli operatori economici stessi al momento della registrazione; è onere dell'operatore economico aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.

ADR non assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o per l'impossibilità per il fornitore di usufruire del collegamento o della connessione derivanti da qualsiasi causa.

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione

Le gare vengono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo o della sola qualità o del solo prezzo, sulla base della specifica tipologia di appalto.

Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nella documentazione di gara.

Nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nella documentazione di gara, con la precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Laddove il criterio di aggiudicazione sia basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ADR prevede sempre specifici elementi premianti in ambito ESG, analogamente a quanto avviene per le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Tali elementi vengono selezionati rispetto alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento e/o rispetto a elementi più generali ritenuti particolarmente significativi rispetto alla strategia di Sostenibilità di ADR.

Art. 19 – Interpello

In caso di risoluzione del contratto, ADR si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento può avvenire alle condizioni proposte dall'O.E. interpellato.

Art. 20 – Controllo sul possesso dei requisiti

Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno mediante provvedimento del Vice President Procurement & Logistics.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

TITOLO V – ACCORDI QUADRO

Art. 21 – Accordi quadro

L'Azienda ha facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l'aggiudicazione dei contratti di appalto.

TITOLO VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 – Modifiche dei contratti in corso d'opera

Qualora, per circostanze imprevedute si rendesse necessaria ed urgente qualche variazione delle prestazioni previste nel contratto, queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate da ADR, sempre che non alterino le condizioni essenziali del contratto, né la sostanza del progetto. La variazione non potrà, ad ogni modo, superare il 50% del valore del contratto iniziale. Nessuna variazione o addizione potrà essere introdotta o eseguita autonomamente dall'appaltatore di propria iniziativa.

I contratti possono essere parimenti modificati, sempre che le modifiche siano autorizzate da ADR e non alterino la struttura del contratto, se il valore complessivo della modifica sia inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, e al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Nell'invito a presentare le offerte può essere previsto che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ADR possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Nell'invito a presentare le offerte e nel contratto sono previste clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice ed è facoltà di ADR introdurre nel contratto clausole di rinegoziazione ai sensi degli articoli 9 e 120 del Codice.

Art. 23 – Nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, salva la necessità di eseguire categorie di lavori o attività non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, nel qual caso si provvede alla formazione di nuovi prezzi:

- a) desumendoli dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni o attività consimili comprese nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi e/o da verifiche di mercato

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi di cui al

presente articolo sono approvate dal responsabile della relativa fase del procedimento ovvero da altro soggetto competente

I nuovi prezzi, approvati da ADR, sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori o gestore del contratto e l'appaltatore, previa autorizzazione della competente funzione aziendale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta di cui alla procedura di riferimento, ovvero sulla scorta di pattuizione tra le parti. Ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Nel caso in cui nuovi prezzi non modifichino l'importo complessivo del contratto si procederà attraverso una comunicazione di conferma dell'inserimento in contratto dei nuovi prezzi; diversamente, ove dovessero comportare una variante quantitativa del contratto, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 24 – Diritto di modificare unilateralmente il Regolamento

ADR si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione sarà pubblicata sul Portale e-procurement e contestualmente un messaggio sarà inviato alla casella di posta elettronica segnalata dall'operatore economico all'atto della registrazione della propria scheda anagrafica.

L'utilizzo del Portale e-procurement da parte dell'operatore economico in un momento successivo alla ricezione della comunicazione di variazione del presente documento verrà intesa come totale accettazione da parte dell'operatore della nuova versione del documento stesso.